

li, 26/10/16
SG1 V4

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230,
10126 Torino

tel. 010 7987
del 26/10/16

Genova, 21 ottobre 2016
Prot: 256/16

Raccomandata

Osservazioni al documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2017

Egregi Signori,

con riferimento al documento di consultazione in oggetto, la scrivente Associazione intende sottoporre a codesta Autorità le seguenti Osservazioni, e nel contempo comunque ribadisce che i terminalisti portuali non sono e non possono essere considerati imprese soggette all'attività regolatoria di codesta Autorità e quindi debbono essere escluse dal versamento del relativo contributo.

1. Con riferimento al Quesito n. 1: l'elenco di attività svolte dai soggetti obbligati al contributo

In coerenza con quanto osservato dalla scrivente associazione per l'anno 2016, si segnala che permangono i gravi errori di diritto già rilevati dal TAR Piemonte con Ordinanza del n. 30 del 17 dicembre 2015 e confermata dal Consiglio di Stato.

L'elenco delle attività individuate nel documento di consultazione include, alla lettera a), la gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali). In realtà l'art. 37 d.l. 201/2011 individua i soggetti obbligati non già in ragione del tipo di attività economica svolta ma in ragione delle competenze regolatorie assegnate all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Dal momento che tali competenze sono escluse nel caso dei porti che sono stati recentemente oggetto di riforma con l'Istituzione delle Autorità di Sistema Portuale, non si vede come sia possibile perpetrare in tale macroscopico errore giuridico che sarà, peraltro, al vaglio della Corte Costituzionale nell'udienza del prossimo 22 febbraio.

Sotto questo profilo si richiama integralmente quanto osservato dalla scrivente Associazione in occasione della consultazione per i contributi dell'anno 2016.

Tali considerazioni giungono a sottolineare che l'attività economica (ossia il mercato) soggetta agli atti di regolazione di codesta Ecc.ma Autorità è esclusivamente quello strettamente riconducibile al "trasporto" e ai relativi operatori ed al loro diritto di accedere alle infrastrutture e non riguarda i concessionari incaricati di gestire le infrastrutture portuali.

2. Quesito n. 2: Misura del contributo

Con riferimento alla misura del contributo si richiama quanto osservato dalla scrivente Associazione con riferimento alla consultazione relativa ai contributi per l'anno 2016. Si chiede, pertanto, per tutti i soggetti obbligati al contributo l'esclusione dal fatturato dei ricavi conseguiti per attività svolte a favore di operatori esteri e/o loro rappresentanti.

Si rimane a disposizione di codesta Autorità per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Marco Conforti
Presidente ASSITERMINAL



Poste italiane
Postaraccomanda 21.10.2016 08.50
Euro 004.50



Postaraccomanda
ID0150320414342 10126
28403 16/137 GENOVA 33 (GE)
1-PT013384

Ferruccio
Velotti

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

VIA NIZZA 230
10126 TORINO



15032041434-2

R